



Certificato d'accompagnamento per il traffico di api nei Grigioni

Una copia del certificato d'accompagnamento deve pervenire all'assistente specializzato ufficiale (ASU) responsabile per le ispezioni nel campo apicolo almeno 3 giorni lavorativi prima del trasferimento.

1. Azienda di provenienza

| | | | |
|------------------|--|------------|--|
| cognome, nome | | | |
| indirizzo | | | |
| NPA, luogo | | | |
| no. dell'apiario | | Coordinate | |

2. Luogo di destinazione

| | | | |
|------------------|--|------------|--|
| cognome, nome | | | |
| indirizzo | | | |
| NPA, luogo | | | |
| no. dell'apiario | | Coordinate | |

3. Numero

| | | | |
|----------|---------|---------|---------------------|
| colonie: | nuclei: | sciami: | sciami artificiali: |
|----------|---------|---------|---------------------|

4. Scopo del trasferimento

apicoltura nomade compera/vendita altro _____

5. Conferma che l'azienda di provenienza è indenna da epizoozie

l'azienda di provenienza non è soggetta ad alcun provvedimento di polizia epizootica
 le colonie trasferite non sono malate

6. Osservazioni

7. Data e firma

7.1 ASU responsabile per le ispezioni nel campo apicolo

(compilare obbligatoriamente in caso di trasferimento di colonie provenienti da fuori cantone)

data: _____ timbro, firma: _____

7.2 Apicoltore responsabile

data del
trasferimento: _____ firma: _____

1. Osservazioni generali

Ordinanza sulle epizootie (RS 916.401)

Art. 19a Identificazione di apiari e notifica del trasferimento

¹ L'apicoltore contrassegna gli apiari con il numero d'identificazione secondo le indicazioni del servizio cantonale competente. Il numero d'identificazione deve essere ben visibile esternamente.

² Prima di trasferire le api in un altro circondario d'ispezione, l'apicoltore è tenuto a notificarlo all'ispettore degli apiari della vecchia rispettivamente della nuova ubicazione. Se necessario l'ispettore degli apiari della vecchia ubicazione effettua un controllo sanitario. Il trasferimento di nuclei di fecondazione in stazioni di fecondazione non deve essere notificato.

Art. 294 Competenze degli organi della polizia epizootica

¹ Gli organi della polizia epizootica non possono essere ostacolati nella loro attività ufficiale.

² Nell'esercizio delle loro funzioni, hanno accesso a stabilimenti, locali, impianti, veicoli, oggetti e animali, nella misura in cui sia necessario per l'esecuzione della LEF420 e delle prescrizioni e decisioni emanate in virtù di essa.

³ Se qualcuno ostacola o nega loro l'accesso, essi possono chiedere l'aiuto degli organi di polizia.

2. Fuoco batterico

La sezione frutticoltura e protezione delle piante consigliano vivamente agli apicoltori di evitare di spostare le api nel periodo di maggiore rischio di infezione (fioritura della frutta a nocciolo), di regola tra il 1. aprile e il 30 giugno. Se uno spostamento fosse comunque strettamente necessario, l'apicoltore si deve informare in anticipo sulla situazione attuale, contattando la sezione frutticoltura e protezione delle piante, tel. 081 257 60 00.

Non vi sono restrizioni per quanto riguarda il trasferimento delle api oltre i 1'200 m slm. Non ci sono inoltre restrizioni per le colonie che sono state rinchiuse per almeno due giorni (48h) prima del trasferimento (in particolare sciami, arnie di fecondazione oppure colonie giovani).

3. Altre disposizioni

Devono essere osservate le disposizioni del promemoria del Schweizer Wanderimker www.wanderimker.ch (disponibile solo in tedesco).